

(N. 1470)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1965

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966 fino a quando esso bilancio non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1966.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione all'iter attuale del disegno di legge di approvazione del bilancio per il detto anno finanziario ed ai lavori del Parlamento.

Il termine del 28 febbraio 1966 per l'autorizzazione di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il

quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Come per i precedenti anni finanziari viene stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio presentato alle Assemblee legislative.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° gennaio 1966 e pertanto, tenuto conto della imminenza di tale data, esso provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1966.